Ordinanza n. 303 del 17 novembre 2026

"Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022"

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2026 n. 144 convertito con modifiche con legge 5 ottobre 2026, n. 174, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4,

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";

Viste:

- l'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*" e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante "*Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; […]*" e ss.mm.ii.;

Viste, altresì, le seguenti Ordinanze che hanno modificato l'Ordinanza n. 128 del 2022 e segnatamente: n. 296 del 25 settembre 2026, n. 282 del 28 maggio 2026, n. 279 del 4 maggio 2026, n. 251 del 22 dicembre 2025, n. 240 del 6 agosto 2025, n. 233 dell'11 aprile 2025, n. 152 del 13 novembre 2023, n. 143 del 28 giugno 2023;

Tenuto conto che la Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori conventuali d'Assisi ha trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Umbria (Prot. USR Umbria-0023503 del 01/09/2026) la richiesta di finanziamento per i lavori di riparazione danni del "Blocco dell'Immacolata del complesso monumentale del Sacro Convento di San Francesco" nel Comune di Assisi (PG), danneggiato dagli eventi sismici del 2016, per un importo di € 3.000.000,00;

Dato atto che, nella perizia asseverata e giurata sul nesso di causalità con i danni derivanti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 a firma dell'Ing. Lorenzo Zangheri, si sottolinea come la struttura costituisca un bene storico, monumentale e architettonico di inestimabile pregio, parte integrante del Sacro Convento di Assisi;

Rilevato che il soggetto attuatore, con la medesima nota, ha trasmesso la perizia asseverata e giurata sul nesso di causalità danni con gli eventi sismici del 2016 (Scheda AeDES n. 01 del 16/07/2018 con esito "Temporaneamente inagibile", oltre alle Ordinanze sindacali n. 24 del 03/02/2026 e n. 75 del 26/03/2026);

Visto che, con nota prot. CGRTS-0046801 del 16/10/2026, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Umbria ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria relativa all'intervento di riparazione danni, sulla base della documentazione trasmessa dalla Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori conventuali d'Assisi, in qualità di Soggetto attuatore del Blocco dell'Immacolata del

complesso monumentale del Sacro Convento di San Francesco - Assisi (PG), per un importo di € 3.000.000,00;

Ritenuta la perdurante sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento in questione e la necessità di disporre, conseguentemente, l'integrazione del relativo importo in accoglimento della richiesta pervenuta e del parere favorevole dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Umbria;

Ritenuta, inoltre, la necessità di inserire il "Blocco dell'Immacolata del complesso monumentale del Sacro Convento di San Francesco" nel Comune di Assisi (PG), nell'elenco delle opere finanziate con l'Ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

Ritenuto di conseguenza necessario integrare l'articolo 9 (*Disposizioni finanziarie*), comma 1, dell'Ordinanza n. 128 del 2022 con le ulteriori risorse, previste per l'intervento sul "Blocco dell'Immacolata del complesso monumentale del Sacro Convento di San Francesco", Soggetto attuatore Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori conventuali d'Assisi, per un importo di € 3.000.000,00;

Vista, altresì, l'Ordinanza n. 176 del 18 aprile 2024, recante *"Approvazione degli interventi attuativi del Programma di sviluppo per la promozione del turismo lento di cui all'Ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 e relative modalità attuative"*;

Visto, in particolare, l'articolo 3 della menzionata Ordinanza n. 176 del 2024 che stabilisce una serie di disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative semplificate anche in deroga alla normativa vigente da applicarsi a soggetti attuatori di natura pubblicistica;

Ritenuto necessario estendere tali modalità attuative semplificate anche agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 128 del 2022, ogni qualvolta i soggetti attuatori non siano Diocesi o Enti ecclesiastici, bensì soggetti di natura pubblicistica, stante anche la comunanza di fini rispetto a quanto previsto nell'Ordinanza n. 176 del 2024;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 12 novembre 2026 è pari a euro 1.232.722.845,33, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 408.094.906,67;

Visti l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la più celere ed efficace ricostruzione degli edifici di culto, in forza della loro valenza sociale, culturale e religiosa, tenendo altresì in considerazione le celebrazioni per l'Ottavo Centenario della morte di San Francesco d'Assisi, nonché –

più in generale - considerando i principi di rilevanza costituzionale dettati dall'articolo 9 della Costituzione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 13 novembre 2026;

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni dell'Ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022)

1. L'elenco contenuto nell'Allegato B dell'Ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 è integrato con l'intervento "*Blocco dell'Immacolata del complesso monumentale del Sacro Convento di San Francesco*" sito nel Comune di Assisi (PG), Id. Ord 21_CG il cui soggetto attuatore è la Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei frati minori conventuali d'Assisi, per un importo stimato pari a € 3.000.000,00 (*euro tremilioni/00*).
2. In conseguenza delle modifiche di cui al precedente comma, all'articolo 9, comma 1, dell'Ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 (come già in precedenza modificato dalle Ordinanze n. 296 del 25 settembre 2026, n. 282 del 28 maggio 2026, n. 279 del 4 maggio 2026, n. 251 del 22 dicembre 2025, n. 240 del 6 agosto 2025, n. 233 dell'11 aprile 2025, n. 152 del 13 novembre 2023, n. 143 del 28 giugno 2023), le parole "*stimati in complessivi € 33.643.100,28"* sono sostituite dalle seguenti: "*stimati in complessivi € 36.643.100,28*".
3. All'articolo 1 dell'Ordinanza n. 128 del 2022, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: *"4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 2 di competenza di soggetti attuatori pubblici si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni derogatorie, le semplificazioni procedurali e le modalità di accelerazione previste dall'articolo 3 dell'Ordinanza n. 176 del 18 aprile 2024."*.

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri discendenti dall'inserimento dell'intervento di cui all'articolo 1, pari a € 3.000.000,00, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 data del 12 novembre 2026 è pari a euro 1.232.722.845,33.

Articolo 3

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace - per le ragioni formulate in premessa - ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (*www.sisma2016.gov.it*).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli

Guido Castelli
17.11.2026
16:43:59
GMT+01:00